



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Soci Ordinari

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro

Partner di Studio

Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 12
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel.0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel.0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 5 ottobre 2022

Oggetto: **Decreto Legge 144/2022 (c.d. aiuti-ter) – NUOVA INDENNITA' UNA TANTUM 150 EURO AI LAVORATORI**

Spett.li Clienti,

nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23.9.2022 è stato pubblicato il DL 23 settembre 2022 n. 144, in vigore dal giorno successivo 24.9 e c.d. "decreto aiuti-ter".

Il decreto contiene un corposo articolato con ulteriori misure (dopo il dl aiuti ed il dl aiuti-bis) volte a contrastare la crisi energetica in corso.

La maggior parte delle misure introdotte non coinvolgono direttamente ambiti legati all'amministrazione del personale; tuttavia, negli articoli 18 e seguenti è nuovamente proposta una **indennità UNA TANTUM** a favore dei dipendenti - in presenza di determinate condizioni reddituali - e spettante anche ad altri soggetti lavoratori.

INDENNITA' UNA TANTUM AI LAVORATORI (art. 18, 19, 20, 21 dl 144/2022)

Il decreto introduce una nuova **indennità una tantum di 150,00 euro** a favore dei lavoratori, differenziata nelle modalità di erogazione a seconda della tipologia del prestatore di lavoro.

Lavoratori dipendenti (esclusi i lavoratori domestici) - art. 18

Ai lavoratori dipendenti - esclusi i lavoratori domestici - spetta l'indennità con le seguenti logiche:

- **non è rivolta a tutti i dipendenti, ma solo a quelli che nel MESE DI NOVEMBRE (buste paga di competenza di novembre 2022) abbiano avuto una retribuzione imponibile (si ritiene imponibile previdenziale) NON superiore a euro 1.538,00;**
- **l'indennità dei 150 euro, stante il requisito suddetto, è erogata per il tramite dei datori di lavoro con la busta paga del mese di novembre 2022 e a condizione che il lavoratore dichiari specificamente di non essere titolare di prestazioni pensionistiche e di non essere componente di un nucleo familiare beneficiario di reddito di cittadinanza (come vedremo nei sottotitoli successivi, in questi casi l'indennità è corrisposta agli aventi diritto con modalità differenti);**
- **l'indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il dipendente sia interessato nel mese di novembre 2022 da eventi con copertura previdenziale figurativa Inps (pertanto in caso di imponibile previdenziale pari a zero con copertura figurativa);**
- **l'indennità compete al dipendente avente diritto una sola volta, anche in presenza di più rapporti contemporanei;**
- **l'indennità non è cedibile, sequestrabile, pignorabile e non costituisce imponibile ai fini previdenziali e fiscali, né è utile ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali;**

- il datore di lavoro che eroga l'indennità con la busta paga del mese di novembre 2022, è titolare di un credito che porterà in compensazione in denuncia contributiva Uniemens dello stesso mese e con le indicazioni che saranno fornite dall'Inps; indicazioni di cui si resta in attesa per la concreta applicazione.

Pensionati e altri soggetti – art. 19

L'articolo 19 del decreto prevede l'erogazione dell'indennità di 150,00 euro anche ad altri soggetti e con modalità diversificate; più precisamente ed in estrema sintesi (non essendo gestioni di cui i datori di lavoro dovranno occuparsi direttamente e automaticamente):

- ✓ Spetta ai titolari di pensione o assegno sociale che abbiano avuto nel 2021 un reddito non superiore a euro 20.000 (escludendo redditi per trattamento di fine rapporto, prima abitazione e arretrati) – l'Inps corrisponde l'indennità d'ufficio con la mensilità del mese di novembre 2022;
- ✓ Spetta ai lavoratori domestici – l'Inps corrisponde l'indennità ai soggetti – con rapporti attivi a novembre 2022 – che siano già beneficiari dell'indennità di 200 euro di cui al dl 50/22 (dl aiuti);
- ✓ Spetta ai soggetti che percepiscono Naspi e DisColl nel mese di novembre 2022 – l'indennità è riconosciuta dall'Inps;
- ✓ Spetta ai soggetti che percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola nel corso dell'anno 2022 – l'indennità è riconosciuta dall'Inps;
- ✓ Spetta ai cococo con erogazione da parte dell'Inps, a fronte di specifica domanda del collaboratore all'Istituto, in presenza dei seguenti requisiti:
 - che il contratto sia attivo al 23 settembre 2022 con contribuzione alla gestione separata
 - che il collaboratore non sia titolare di pensione
 - che il collaboratore non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie
 - che il collaboratore non abbia avuto nel 2021 redditi superiori a euro 20.000;
- ✓ Spetta ai beneficiari di trattamenti 2021 in quanto stagionali del turismo, stabilimenti termali, spettacolo e sport – l'indennità è corrisposta automaticamente dall'Inps;
- ✓ Spetta agli stagionali, lavoratori a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 abbiano svolto la propria prestazione per almeno 50 giornate – l'indennità è erogata dall'Inps – a fronte di specifica domanda dell'interessato che abbia avuto nel 2021 un reddito non superiore a 20.000 euro;
- ✓ Spetta ai lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per un totale di almeno 50 contributi giornalieri e che abbiano avuto nel 2021 un reddito non superiore a 20.000 euro – l'indennità è erogata dall'Inps a fronte di specifica domanda dell'interessato;
- ✓ Spetta ai soggetti, diversi dai dipendenti, che abbiano già percepito l'una tantum di 200 euro di cui al decreto aiuti;
- ✓ Spetta ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza – l'indennità è corrisposta automaticamente dall'Inps con la rata di novembre 2022;

Tutte le indennità di cui al presente punto sono incompatibili con la medesima erogazione ricevuta in quanto dipendente (sottotitolo precedente); in sostanza è confermata la circostanza – già definita per l'indennità di 200 euro di cui al decreto aiuti – che in ogni caso l'indennità sia spettante una sola volta al medesimo percipiente.

Lavoratori autonomi – art 20

I lavoratori autonomi che siano già destinatari – avendo inoltrato all'Inps specifica domanda – dell'indennità di euro 200 di cui al decreto aiuti, hanno diritto

- ✓ ad una integrazione di ulteriori 150 euro
- ✓ quando abbiano avuto un reddito 2021 non superiore a euro 20.000.

Si ricorda che le condizioni di accesso alle due indennità una tantum sono:

- che il soggetto sia iscritto alle gestioni Inps o ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- che non abbia già percepito l'indennità nei canali di cui ai due sottotitoli precedenti;

Peraltro, il decreto ministeriale che ha definito i criteri e modalità attuative per l'accesso all'indennità una tantum ai lavoratori autonomi è stato emanato nelle scorse settimane (DM 19 agosto 2022, in GU del 24 settembre 2022).

Nel restare a disposizione per approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.